

<<ATTO COSTITUTIVO
STATUTO DEL CONSORZIO
DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1.1 - A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'articolo quattordici (14), comma quindici (15) e seguenti, della legge ventuno (21) dicembre millecentonovantanove (1999), numero cinquecentoventisei (526), e ai sensi dell'articolo duemilaseicentodue (2602) e seguenti del codice civile, è costituito un consorzio volontario, tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della Indicazione Geografica Protetta "Clementina del Golfo di Taranto", che assume la denominazione "CONSORZIO DI TUTELA IGP CLEMENTINE DEL GOLFO DI TARANTO" (d'ora in poi "Consorzio").

Art. 1.2 - Il Consorzio ha la sede legale ed amministrativa in Palagiano (taranto) - CAP 74019 – Via Chiatona civico centotrentuno (131). La sede potrà essere trasferita altrove, nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi nazionali. Il Consiglio di Amministrazione/Direzione del Consorzio potrà altresì istituire e modificare o sopprimere filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all'estero.

Art 1.3 - Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del seguente statuto e da eventuale Regolamento Interno la cui efficacia deve ritenersi subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

DURATA

Art. 2 - Il Consorzio ha la durata di anni cinquanta (50), che potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge, e quindi scadrà il diciassette settembre duemilaquarantasette.

OGGETTO

Art. 3 – Il Consorzio non persegue scopo di lucro ed ha per oggetto i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti iscritti al Piano dei Controlli delle "Clementine del Golfo di Taranto IGP":

1. promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle Clementine del Golfo di Taranto;
2. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali delle Clementine del Golfo di Taranto anche attraverso l'informazione del consumatore; avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alle Clementine del Golfo di Taranto;
3. costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto il marchio consortile;
4. offrire consulenza tecnica alle aziende della filiera produttiva delle Clementine del Golfo di Taranto per favorire l'elevamento dello standard produttivo;
5. offrire consulenza tecnica alle aziende che vogliono intraprendere la produzione delle Clementine del Golfo di Taranto al fine di agevolarne l'inserimento nel sistema produttivo;
6. conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza sulla IGP, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente; tutelare difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, e vigilare affinché da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura Clementine del Golfo di Taranto, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo delle Clementine del Golfo di

Taranto, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che le identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore;

7. estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione delle Clementine del Golfo di Taranto, nonché delle loro caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla loro filiera produttiva;

8. operare la scelta dell'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) numero millecentocinquantuno/duemiladodici (1151/2012);

9. collaborare, per la parte di sua competenza, con gli Organi e gli Uffici dello Stato e delle Regioni competenti in ordine all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine;

10. mettere a disposizione dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, la propria organizzazione per l'esecuzione, per conto o per incarico dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, di funzioni che facciano parte degli scopi del Consorzio e per l'attuazione di ogni intervento nel mercato secondo le norme nazionali e/o comunitarie;

11. richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla UE. Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

Inoltre, il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari svolgerà le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

a) favorire ed aderire alle iniziative atte ad organizzare e facilitare la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione delle Clementine del Golfo di Taranto;

b) supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

c) assistere i consorziati in ogni questione di interesse comune;

d) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione delle Clementine del Golfo di Taranto o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

e) intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

CONSORZIATI

Art. 4 - Possono aderire al Consorzio tutti i soggetti iscritti nel sistema di controllo dell'ente di certificazione designato delle "Clementine del Golfo di Taranto".

Art. 5 – I soggetti che hanno le caratteristiche riportate al successivo articolo sei (6) del presente statuto, dovranno presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione/Direzione specificando la/le categoria/e di appartenenza:

1. Produttore agricolo;

2. Imprese di Confezionamento.

Art. 6 - La domanda di adesione deve contenere i seguenti elementi:

1. Ragione sociale/ditta;

2. Nome e cognome del legale rappresentante/titolare;

3. Documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare;

4. Ubicazione della sede legale e operativa;

5. Certificato d'iscrizione al Piano dei Controlli delle Clementine del Golfo di Taranto Igp;

6. Fascicolo aziendale – Planimetria aziendale con lotti identificativi.

Se la richiesta è fatta da persone giuridiche, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo, dallo Statuto, dall'elenco dei partecipanti, con l'ubicazione della sede legale e delle sedi operative.

La modalità per l'ammissione al consorzio, prevedendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, deve avvenire su specifica delega dei singoli a tutti i soggetti

partecipanti al processo produttivo della IGP tutelata. Non è richiesta la previsione della delega specifica nell'ipotesi di cooperative di primo grado.

I richiedenti saranno iscritti nel Libro dei Consorziati a far data dalla delibera di accoglimento del Consiglio di Amministrazione/Direttivo, a condizione dell'effettuazione del versamento della quota di ammissione che dovrà avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni.

Art. 7 – Gli operatori che vengono ammessi al Consorzio devono pagare una quota di ammissione che andrà a costituire il fondo consortile e che verrà aggiornata annualmente dal Consiglio di Amministrazione/Direzione.

Le quote di ammissione vengono determinate nel seguente modo:

- per i produttori in misura pari ad euro cinquanta (50) per ettaro di agrumeto dichiarato all'organismo di controllo;
- per le sole imprese di confezionamento la quota di ammissione viene stabilita in euro millecinquecento virgola zero zero (1.500,00).

Art. 8 – Ai sensi del D.M. del dodici (12) settembre duemila (2000), numero quattrocentodieci (410), articolo uno (1), i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'articolo quattordici (14), comma quindici (15) e seguenti, della legge ventuno (21) dicembre millenovecentonovantanove (1999), numero cinquecentoventisei (526), sono a carico di:

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) tutti i soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'articolo quattro (4) del D.M. numero sessantunomilaquattrocentotredici (61413) del dodici (12) aprile duemila (2000) e pertanto la categoria dei soli produttori agricoli;
- c) delle imprese di confezionamento.

Le quote di costi che saranno poste a carico di ciascuna categoria della filiera non potranno superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo tre (3), del decreto ministeriale numero sessantunomilaquattrocentoquattordici (61414) del dodici (12) aprile duemila (2000), concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela, nello specifico:

- sessantasei per cento (66%) dei costi a carico della categoria dei produttori;
- trentaquattro per cento (34%) dei costi a carico della categoria dei confezionatori.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata ed idonea ad essere certificata IGP.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma quindici (15) dell'articolo quattordici (14) della legge ventuno (21) dicembre millenovecentonovantanove (1999), numero cinquecentoventisei (526), graveranno esclusivamente sui consorziati ed in nessun caso potranno essere posti a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 9 - Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente versato entro quattro mesi dall'Assemblea annua di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 10 - La domanda d'iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti e dal presente statuto. Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica la domanda sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. numero 445/2000 dovrà essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni dei singoli produttori agricoli o confezionatori. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione/Direzione. Sulla domanda decide il Consiglio di

Amministrazione/Direzione sulla base delle norme del presente statuto.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione del consorziato da parte del Consiglio di Amministrazione/Direzione, lo stesso potrà adire il Collegio Arbitrale.

Art. 11 - I consorziati sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro trenta (30) giorni dal momento in cui si dovesse essere verificato, il cambiamento della ragione sociale/ditta. Nell'ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi, il nuovo proprietario non subentrerà di diritto e, pertanto, se intende far parte del Consorzio, dovrà presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota.

Art. 12 - Il consorziato è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e delle sue categorie o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli interessi degli altri consorziati. In caso contrario il consorziato sarà passibile delle sanzioni di cui all'articolo tredici (13) del presente Statuto.

Art. 13 - Il consorziato che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente Statuto o di eventuali Regolamenti del Consorzio, o nei cui confronti vengano accertate dall'organismo di controllo violazioni al Disciplinare, che provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio o di altri consorziati è soggetto oltre che alle eventuali sanzioni erogate dall'Organismo di controllo anche alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

- a) censura con diffida;
- b) sospensione fino ad un anno di tutti i diritti connessi allo status di consorziato;
- c) esclusione dal Consorzio.

La censura è una dichiarazione di biasimo, accompagnata dalla diffida a tenere un comportamento conforme ai doveri di consorziato, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi.

Incorre nelle sanzioni di cui alle lettere b) e c) il consorziato che:

- avendo ricevuto la censura con diffida, non abbia adempiuto alla medesima;
- abbia commesso una violazione ai propri doveri di particolare gravità o abbia commesso più violazioni.

Il ritardo nel pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Il consorziato incorre nell'esclusione del Consorzio:

1. per avere assunto iniziative commerciali tali da danneggiare gravemente il Consorzio e la sua compagine consortile;
2. per persistente morosità nel pagamento delle quote consortili, quando sia già incorso per tale motivo nelle sanzioni di cui alle lettere b) e c);
3. per avere, in maniera documentata, disatteso le disposizioni contenute dal Disciplinare di Produzione e sia stata accertata dall'Organismo di Controllo infrazione grave alle leggi e disposizioni vigenti per la produzione, la conservazione, il confezionamento e la commercializzazione delle Clementine del Golfo di Taranto;
4. per avere falsificato o contraffatto le deleghe di rappresentanza all'Assemblea;
5. in tutti gli altri casi in cui il consorziato si trovi in grave contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e per recidiva in comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni.

Art. 14 - Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente contro il consorziato inadempiente per i danni causati dal comportamento di quest'ultimo.

Art. 15 - Contro le sanzioni disciplinari il consorziato può proporre ricorso al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato alla Segreteria del Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16 - L'importo dei contributi annuali viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione/Direzione entro il trenta settembre per l'anno successivo e/o dal regolamento interno in proporzione alla quantità di prodotto controllata e/o certificata dall'Organismo di Controllo e nel rispetto delle percentuali di rappresentatività di ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei consorzi di tutela.

Art. 17 - I consorziati hanno l'obbligo di:

1. osservare lo Statuto, il disciplinare delle Clementine del Golfo di Taranto e i Regolamenti, nonché di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;
2. versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabiliti a norma del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 18 - La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché dopo un anno di morosità in assenza di giustificati motivi e per tutti i casi previsti dalla legge.

Il consorziato può recedere in qualsiasi momento o nel caso che abbia cessato l'attività, pur rimanendo vincolato agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione/Direzione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consorzio. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione/Direzione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione/Direzione nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o che abbia arrecato nocimento ai fini e agli interessi del Consorzio o all'immagine e notorietà del prodotto. E' ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Fondo Consortile

Art. 19 - Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote d'ammissione dei consorziati;
- b) da eventuali quote consortili straordinarie;
- c) dai contributi consortili ordinari (annuali);
- d) dai contributi consortili straordinari ed integrativi;
- e) dai contributi di Organismi nazionali o sovranazionali, di Enti e privati;
- f) dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà del Consorzio;
- g) dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i servizi prestati a richiesta dei singoli consorziati;
- h) da ogni altra eventuale entrata straordinaria.

Art. 20 - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

Organi del Consorzio

Art. 21 - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o di Direzione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

L'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione/Direzione devono essere composti secondo le normative di rappresentanza presenti nei DD.MM. del dodici (12) aprile duemila (2000), numeri sessantunomilaquattrocentotredici (61413) e sessantunomilaquattrocentoquattordici (61414) e successive modificazioni, e precisamente:

- sessantasei per cento (66%) alla categoria produttori;
- trentaquattro per cento (34%) alla categoria di confezionatori.

Art. 22 - L'Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le sue

deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i consorziati.

I consorziati eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione/Direzione con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 23 - A ciascun consorziato spetta un (1) voto, nonché i voti previsti dal D.M. dodici (12) aprile duemila (2000) nel rispetto dei requisiti di rappresentatività e della quantità di prodotto certificato da ciascuno ovvero nelle percentuali del sessantasei per cento (66%) categoria produttori e del trentaquattro per cento (34%) categoria confezionatori.

Art. 24 - Ai fini della espressione del voto in Assemblea i gruppi consorziati siano queste società, associazioni, enti o raggruppamenti di enti interverranno tramite rappresentante legale o un suo delegato.

L'espressione del voto di siffatti soggetto sarà, se del caso, subordinata a determinazione specifica da parte dell'organo competente per ogni convocazione.

Art. 25 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e approva le linee di massima del preventivo per il successivo esercizio;
2. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione/Direzione;
3. elegge i componenti del Collegio Sindacale e nomina il Presidente del Collegio stesso;
4. approva i regolamenti da sottoporre in ogni caso all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio e approva le quote e i contributi proposti dal Consiglio di Amministrazione/Direzione come previsto al successivo articolo trentanove (39) lettera h);
6. delibera su modifiche al Disciplinare di produzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tali delibere verranno adottate con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione/Direzione almeno una volta l'anno entro i termini di legge.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta o l'organo di controllo o Consorziati, produttori agricoli o confezionatori, che rappresentino rispettivamente il trenta per cento (30%) del prodotto certificato nell'anno precedente dall'Organismo di controllo. In tal caso i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 26 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del consorzio, sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sullo scioglimento anticipato anche per mancato raggiungimento dell'oggetto sociale e gli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione/Direzione per le materie di competenza o quando ne faccia richiesta l'Organo di controllo.

Art. 27 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, almeno dieci giorni prima della data indicata per l'Assemblea, ovvero in casi di urgenza almeno tre giorni prima mediante avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano o posta elettronica certificata o altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza entro i confini territoriali delle Province di cui al Disciplinare di produzione e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.

La seconda convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Art. 28 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei voti validi e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Art. 29 - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Art. 30 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Direzione e in sua assenza dal Vicepresidente designato dal Consiglio di Amministrazione/Direzione. Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 31 - Possono partecipare alle assemblee solo ed esclusivamente i consorziati che sono regolarmente iscritti all'organismo di controllo autorizzato, sempre che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi consortili e di ogni altro impegno finanziario nei confronti del Consorzio. È ammesso l'istituto della delega da conferire ad altro consorziato. La rappresentanza è limitata a non più di due (2) deleghe per aderente (consorziato) e può essere conferita solo per singole assemblee.

Art. 32 – Il Consiglio di amministrazione/Direzione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da 4 (quattro) consiglieri in rappresentanza dei consorziati produttori agricoli e da un consigliere in rappresentanza dei consorziati imprese di confezionamento sulla base del prodotto certificato nell'anno precedente e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione/Direzione viene eletto dall'Assemblea ordinaria fra i consorziati nel rispetto delle percentuali di rappresentatività pari al sessantasei per cento (66%) per la categoria dei produttori agricoli e pari al trentaquattro per cento (34%) per quella delle imprese di confezionamento. I componenti del consiglio di amministrazione/Direzione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili fino ad un limite di tre mandati.

Art. 33 - Ai fini della designazione dei candidati possono essere predisposte più liste comprendenti un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali si ha diritto e che, per ciascun candidato portino la firma di almeno dieci consorziati non candidati e che non abbiano presentato altri candidati. Ai sensi dell'articolo due (2) della legge ventotto (28) luglio duemilasiedici (2016), numero centocinquantatré (154), in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione/Direzione almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista. Le liste dovranno pervenire al Consorzio almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicitata verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenente al genere meno rappresentato. Le liste saranno riportate dal Consorzio in ordine di presentazione. Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, dev'essere assicurato il voto segreto. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze il consorziato con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi per i

mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda elettorale, nel caso di più liste nell'ordine di elencazione della lista più votata. Ove vengano presentate liste con numero di candidati insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione. Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consiglio di Amministrazione/Direzione provvederà alla sostituzione per cooptazione. Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagine consortile entro trenta (30) giorni dalla data delle stesse. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare una o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione/Direzione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell'articolo duemilatrecentottantasei (2386) del Codice civile, nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di consorziati e delle graduatorie raggiunte in sede di votazione. La commissione elettorale nominata dal Presidente verificherà il diritto al voto ed i voti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al consorziato di ciascuna categoria e sottoscritta dal Presidente o dal Segretario della Commissione.

Art. 34 – Per la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione/Direzione, si procederà sulla base del disposto ai sensi dell'articolo duemilatrecentottantatré (2383) codice civile. In caso d'impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio si applicherà l'articolo trentatré del presente Statuto.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applicherà l'articolo duemilatrecentottantasei (2386) del Codice Civile.

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione/Direzione comporta la cessazione dell'intero consiglio di amministrazione. L'organo di controllo convoca, senza indugio, l'assemblea dei consorziati per la nomina del Consiglio di Amministrazione/Direzione e compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 35 - Il Consiglio di Amministrazione/Direzione elegge nel suo seno il Presidente e un Vicepresidente. Il segretario potrà essere scelto al di fuori dei membri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà diritto al voto.

Art. 36 - Il Consiglio di Amministrazione/Direzione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei componenti del Consiglio e, comunque, non meno di quattro volte all'anno. Le adunanze sono valide quando vi intervenga un terzo dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.

Art. 37 - È causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l'assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. È anche causa di decadenza automatica del Presidente la mancata convocazione del Consiglio come previsto dallo articolo trentasei (36).

Art. 38 - L'eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione/Direzione verrà determinata dall'Assemblea. È facoltà dell'assemblea delegare all'uopo il Consiglio di amministrazione//Direzione.

Art. 39 - Il Consiglio di amministrazione/Direzione è l'organo esecutivo del Consorzio ed ha la competenza in tutte quelle materie che, per legge, non sono espressamente riservate all'assemblea sia essa ordinaria che straordinaria. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione/Direzione:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;
- d) determinare per delega dell'assemblea, i compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti al Presidente, agli amministratori e ai Sindaci;
- e) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio;
- f) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;
- g) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio;
- h) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela;
- i) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare allo stesso;
- j) redigere il progetto del bilancio preventivo;
- k) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili, come, a mero titolo di esempio: deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, accettare, donare, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico. Il Consiglio di Amministrazione/Direzione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vicepresidenti, a uno o più Consiglieri.

Art. 40 - È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione/Direzione:

- a) nominare un Direttore stabilendone i poteri e le mansioni e il compenso;
- b) conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
- c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un'indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;
- d) costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo e/o esecutivo allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza, nonché per coadiuvare il Consiglio nella fase di esecuzione di progetti complessi e/o di lunga durata. Le commissioni speciali saranno formate da non più di tre persone e tratteranno a titolo di esempio: argomenti di ricerca scientifica nell'ambito di tutti gli aspetti produttivi della IGP; studi storico-culturali- sociali sul territorio della IGP; analisi di mercato e di marketing legate ad una adeguata collocazione dei prodotti dell'IGP. In ogni caso le Commissioni Speciali redigeranno una relazione sul compito assegnato che invieranno al Consiglio di Amministrazione/Direzione. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi;
- e) predisporre l'adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplinare la vigilanza, l'attività pubblicitaria dei consorziati, la tenuta dell'elenco dei consorziati, l'accertamento delle violazioni e quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

Art. 41 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Direzione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione/Direzione. Il Presidente potrà in ogni caso effettuare operazioni di cassa e su conti correnti intrattenuti dal Consorzio con enti bancari.

Art. 42 - L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei consorziati in

occasione di conferimento dell'incarico, potrà essere costituito da un Sindaco unico iscritto al registro dei revisori contabili o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

La nomina dell'Organo di Controllo anche monocratico è obbligatoria; l'Organo di Controllo anche monocratico funzionerà come per legge ed eserciterà anche il controllo contabile. Sono incompatibili con la carica di componente del Collegio Sindacale e ne determinano la decadenza se eletto, le attività di produzione e/o di promozione pubblicitaria della clementina, nonché di commercializzazione, svolta in qualsiasi forma, in Europa e/o in paesi terzi, direttamente dall'azienda del candidato o da aziende delle stesse partecipate o comunque collegate, o da persone fisiche riconducibili alle stesse. In relazione al precedente comma, i componenti del collegio sindacale ed i candidati alla predetta carica rimetteranno preliminarmente atto notorio o equivalente che specifichi l'assenza della suddetta causa di incompatibilità. Il Consiglio di Amministrazione/Direzione accerta la sussistenza dei requisiti richiesti per la domanda. L'organo di controllo sia esso collegiale o monocratico durerà in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione/Direzione. Il Sindaco effettivo che, si dimetta o, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni consecutive del Collegio, decadrà d'ufficio e verrà sostituito fino alla fine del triennio mediante nomina per cooptazione del Consiglio di Amministrazione/Direzione di un membro supplente. Il Collegio sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile del Consorzio secondo le regole dettate al Codice Civile.

Art. 43 – Tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra i consorziati o tra quest'ultimi ed il Consorzio ovvero tra i consorziati e l'Organo Amministrativo, ovvero tra il Consorzio e gli amministratori, i liquidatori e i sindaci in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, saranno in ogni caso deferite al giudizio definitivo ed inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri effettivi tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio.

Gli arbitri così nominati eleggeranno un Presidente. Al collegio degli arbitri è esplicitamente riconosciuta la più ampia facoltà e libertà di giudizio sia per la decisione in merito alla controversia sia per la liquidazione delle spese e dei danni eventualmente in favore della parte vittoriosa. Nell'espletare il loro mandato gli arbitri avranno la più ampia facoltà di istruttoria e di indagine. In ogni caso il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo equità con le modalità dell'arbitrato irruuale senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inoppugnabile. Non potranno venire rimesse al giudizio del Collegio arbitrale le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo diciassette gennaio duemilatré numero cinque (5).

Art. 44 - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione/Direzione predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione e formula uno schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio da approvarsi entro i termini di legge o, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio consortile.

Art. 45 - Sono libri obbligatori del Consorzio:

il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione/Direzione; il libro delle adunanze della Assemblea da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione/Direzione; il libro delle adunanze del Consiglio di

Amministrazione//Direzione da tenersi a cura del medesimo; il libro degli inventari; il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso.

Art. 46 - Il Consiglio di Amministrazione/Direzione può nominare un Direttore della Struttura operativa fissandone le mansioni ed il compenso. Questi è responsabile, per la parte che gli compete, dell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti interni approvati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e di quanto il Consiglio delibererà circa l'attività del Consorzio stesso. Il Direttore è responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio che da lui dipende.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 47 – Il Consorzio addiene allo scioglimento per una delle seguenti cause:

1. decorso del termine;
2. impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
3. deliberazione dei consorziati;
4. altre cause previste dalla legge.

Art. 48 - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali dovranno redigere il bilancio del Consorzio. Il riparto del risultato di bilancio dovrà essere diviso per il numero totale dei consorziati, in proporzione ai voti che ciascun consorziato esprime nell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le spese della Liquidazione graveranno sul Fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota su ogni consorziato proporzionalmente al numero dei voti di cui gode per ogni categoria. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati.

NORME FINALI

Art. 49 – Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice civile in materia.>>.